

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 3722</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione  
nelle scuole secondarie superiori

*Presentato il 2 maggio 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In sede di attuazione dell'articolo 9 dell'Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, si è posto il problema dell'età alla quale gli studenti della scuola pubblica, se minori di età, possano esercitare personalmente il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'istruzione religiosa cattolica regolata dal predetto articolo 9

Prescindendo da alcune indicazioni già desumibili dall'insieme della legislazione vigente e tendenti a dare rilevanza, in determinate situazioni, ad una età diversa da quella prevista per il raggiungimento della cosiddetta « maggiore età », il Go-

verno, ponendo ed ottenendo la fiducia sulla risoluzione Rognoni ed altri del 15 gennaio 1986, si è già espresso in materia, accogliendo, appunto, la indicazione della Camera diretta a stabilire il momento nel quale, con l'ingresso nella scuola secondaria superiore, lo studente minore di età acquista la capacità di compiere scelte personali e libere in ordine all'avvalersi o al non avvalersi della istruzione religiosa di quella cattolica, assicurata ai sensi dell'Accordo del 18 febbraio 1984, e, ovviamente, di quella di altra confessione religiosa ove ciò sia previsto da intese stipulate a' termini dell'articolo 8 della Costituzione

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È parso, peraltro, al Governo che tale problema, proprio allo scopo di evitare ogni discriminazione, non possa essere isolato dalla questione della capacità di scelta in ordine alla frequenza di materie opzionali e di ogni altra attività culturale e formativa da parte di studenti minori di età nel corso degli studi secondari superiori.

È stato, quindi, previsto che il relativo diritto sia, per ogni tipo di scelta, esercitato direttamente e liberamente dagli studenti, anche se minori di età, all'atto della iscrizione annuale, non potendosi ovviamente ammettere scelte valide per più di un anno scolastico. Si tratta, infatti, di opzioni che coinvolgono direttamente l'interesse scolastico dello studente.

Tali diritti e interessi tuttavia vanno temperati con altro principio quale il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, rinviando la soluzione di eventuali conflitti intrafamiliari ai diversi possibili livelli nelle sedi a ciò deputate dal vigente diritto di famiglia.

Al riguardo, previ opportuni contatti con la Tavola valdese, si è pervenuti, il giorno 3 aprile 1986, ad una intesa integrativa che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 agosto 1984, n. 449, ha modificato in senso più ampio il secondo comma dell'articolo 9 dell'intesa intervenuta il 21 febbraio 1984 ed approvata con la suddetta legge.

Il disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata dal Presidente del Consiglio e dal Moderatore della Tavola valdese viene contestualmente presentato al Parlamento per la relativa approvazione.

Per tener conto dello specifico diritto-dovere dei genitori in ordine alla educazione e istruzione della prole — costituzionalmente tutelato — si è ritenuto che tali scelte liberamente e direttamente compiute dallo studente minore di età debbano essere conosciute da chi, a norma di legge, sia titolare della potestà sullo studente stesso.

Il disegno di legge stabilisce pertanto che le domande di iscrizione alle singole classi della scuola secondaria superiore, da presentarsi annualmente, debbano essere sottoscritte da uno dei genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile, sostituito dall'articolo 29 della legge 19 maggio 1975, n. 151, ovvero da chi la esercita negli altri casi previsti dalla legge. Onde consentire, quindi, a coloro ai quali compete la potestà sulla prole e il relativo diritto-dovere di educarla e istruirla, di essere a conoscenza della scelta già personalmente operata dagli studenti minori di età ancora soggetti a tale potestà, il disegno di legge stabilisce che i moduli relativi all'esercizio del diritto di scelta da parte degli studenti siano allegati alla domanda di iscrizione annuale e presentati unitamente e contestualmente alla domanda stessa che deve contenere specifica elencazione degli atti e documenti ad essa allegati.

In tale complessiva previsione vengono a trovare compiuta armonizzazione le esigenze costituzionali relative al diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare la prole e quelle volte a tutelare, anche nel contesto familiare, i diritti e le libertà fondamentali di tutti i cittadini, pur se minori di età.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.

3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.